

I dati sopra riportati e la seguente ripartizione, sono riferiti esclusivamente alle associazioni riconosciute alla data del 31 ottobre 1984 (fatta eccezione di quelle che hanno beneficiato di cessione spontanea di quote da altre APO) e comunque solo a quelle figuranti nell'elenco.

Fermo restando il quantitativo globale di produzione, le unioni — d'accordo con le proprie associazioni e se del caso, tra loro — provvederanno durante tutta la campagna a variare i quantitativi sopra assegnati per tener conto delle necessità dell'andamento climatico o per problemi di carattere territoriale.

Le unioni nazionali si riservano comunque, qualora lo riterranno necessario, di non certificare il prodotto delle associazioni che non rispettino il piano di riparto.

Ai sensi della legge n. 674/78, e della legge n. 622/67, delle disposizioni dei propri statuti e dell'art. 36 del decreto ministeriale 4 settembre 1985 nella conclusione dei contratti di trasformazione le associazioni dei produttori si atterranno alle seguenti istruzioni:

1) i contratti saranno conclusi direttamente dall'associazione e cioè con il sistema della vendita diretta così come definita al numero 2), comma secondo, punto 5), della circolare MAF n. 13 del 13 ottobre 1980;

2) i contratti dovranno essere stipulati conformemente al contratto tipo figurante nell'allegato A;

3) la conclusione del contratto è subordinata alla condizione che l'impresa di trasformazione acquirente sia stata puntualmente adempiente ai contratti stipulati nella campagna precedente, con esclusione quindi di acquirenti anche in parte inadempienti, in particolare in relazione alle condizioni e termini di pagamento in precedenti contratti;

4) limitare la conclusione di contratti in nome e per conto di produttori non aderenti ad associazioni ad un massimo dell'1,5% dell'obiettivo di produzione dell'associazione interessata.

87G0204

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 marzo 1987, n. 105.

Limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 28 maggio 1983;

Rilevato che il Piano energetico nazionale nello «aggiornamento 1985-87», approvato con deliberazione del CIPE del 20 marzo 1986, ha posto un particolare accento sulla «necessità di dedicare una maggiore attenzione alle conseguenze ambientali della produzione e dell'uso dell'energia, attraverso un miglioramento della normativa esistente ed un potenziamento delle attività di ricerca e dei servizi di protezione e controllo delle emissioni nocive»;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee del 15 luglio 1980 e del 7 marzo 1985 — riguardanti, la

prima, l'immissione nell'atmosfera di biossido di zolfo (SO₂) e di particelle in sospensione e, la seconda, gli ossidi di azoto (NO_x) — emanate sulla base delle indicazioni suggerite dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, sono stati già recepiti parzialmente gli standards fissati dalle direttive della CEE sopracitate;

Rilevato che nell'ambito della convenzione di Ginevra (ECE-ONU 1979) sul trasporto a lunga distanza degli inquinanti è stato predisposto il cd. protocollo di Helsinki, il quale prevede una riduzione nel 1993 del 30% delle emissioni globali nazionali di SO₂ rispetto a quelle del 1980;

Rilevato altresì che presso il Consiglio delle Comunità europee è in fase di avanzata discussione una proposta di direttiva CEE, relativa alla riduzione delle emissioni dei grandi impianti di combustione, e che essa mira ad una consistente riduzione globale delle emissioni di SO₂ per gli impianti già esistenti, nonché ad un contenimento delle emissioni di SO₂ ai minimi livelli ottenibili a costi non eccessivi attraverso l'uso delle tecnologie a disposizione per gli impianti nuovi e che analoghe azioni vengono suggerite per il contenimento delle emissioni di NO_x e delle polveri;

Considerato che gli indirizzi formulati al riguardo dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee prevedono altresì che gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengano perseguiti attraverso l'attuazione di programmi nazionali degli Stati membri che tengano conto per un verso delle specifiche situazioni ambientali di riferimento, e per altro verso delle condizioni di sviluppo economico comune;

Considerato che il Piano energetico nazionale «aggiornamento 1985-1987», prevede la tempestiva realizzazione di centrali a carbone già in costruzione, autorizzate o in corso di localizzazione, come elemento essenziale nel processo di diversificazione delle fonti di energia;

Considerato che per le ragioni sopraindicate appare necessario adottare un provvedimento avente efficacia su tutto il territorio nazionale, contenente prescrizioni e limitazioni per un ulteriore contenimento delle emissioni, in relazione alle conoscenze scientifiche più avanzate in campo internazionale;

Preso atto che la legge 8 luglio 1986, n. 349, all'art. 2, comma 1, sub c), demanda al Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità le funzioni attribuite allo Stato in materia di inquinamento atmosferico tra cui «la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera»;

Decreta:

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, relative agli standards di qualità dell'aria sono fissati come segue i limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore:

A) Nuovi impianti di centrale, di potenza complessiva superiore a 100 MW termici, alimentati da combustibili liquidi o solidi, autorizzati successivamente al primo gennaio 1980 e che entreranno in servizio dopo il primo febbraio 1987:

emissioni di biossido di zolfo (SO_2): per i primi due anni dalla data di entrata in servizio il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm³; successivamente tale valore non potrà superare 400 mg/Nm³. Limitatamente agli impianti già in costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione e la messa in funzione dei dispositivi di riduzione delle emissioni, il valore medio di trenta giorni predetto non potrà superare 1200 mg/Nm³ a partire dal compimento del secondo anno successivo alla data di avviamento degli impianti medesimi; con decorrenza dal compimento del terzo anno successivo alla predetta data, tale valore non potrà superare 400 mg/Nm³;

emissioni di ossidi di azoto (NO_x): il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 650 mg/Nm³;

emissioni di polveri: il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 50 mg/Nm³.

B) Impianti già in servizio di potenza superiore a 400 MW termici per i quali sono in corso o sono programmati interventi radicali di trasformazione per l'impiego di carbone non miscelato:

emissioni di SO_2 : a trasformazione completata il valore medio annuo calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm³;

emissioni di NO_x : a trasformazione completata il valore annuo, calcolato come media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm³.

Limitatamente agli impianti in corso di trasformazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione e messa in servizio degli adeguati dispositivi di riduzione delle emissioni, gli esercenti sono tenuti al rispetto di tali limiti entro il termine perentorio di cinque anni dalla data sopraindicata.

C) Tutti i valori dei limiti di cui ai precedenti punti A) e B) si intendono riferiti ad un eccesso di ossigeno del 3% per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi.

Nel calcolo dei predetti valori medi non si tiene conto dei valori semiorari rilevati durante periodi di fuori servizio totale per guasto del dispositivo di riduzione delle emissioni, purché la durata dell'arresto del dispositivo non superi i dieci giorni consecutivi, né complessivamente trenta giorni all'anno. Nel caso di fuori servizio totale oltre i dieci giorni consecutivi dei predetti dispositivi si dovrà interrompere il funzionamento dell'impianto con quel combustibile per il quale i dispositivi stessi risultano indispensabili per il rispetto dei limiti alle emissioni.

D) Complesso di centrali.

Ferme restando le prescrizioni indicate ai precedenti punti, ciascun esercente di un complesso di centrali con impianti termoelettrici che nell'anno 1980 hanno emesso nell'atmosfera un quantitativo globale di SO_2 superiore a 300.000 tonnellate dovranno, entro l'anno 1990, ridurre le emissioni complessive del 30% rispetto alle emissioni dell'anno 1980.

2. Ciascun esercente, a decorrere dal 1° febbraio 1987, dovrà presentare, annualmente al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità, i dati di emissione globale di SO_2 , NO_x e polveri dalle proprie centrali, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello preso in considerazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro dell'ambiente
DE LORENZO

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

87G0218

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 marzo 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle società armatoriali del gruppo Flotta Lauro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982 e 14 giugno 1983, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di